



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 111

del Consiglio comunale

Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO:
- PRESSO LA STRUTTURA DI "GARDOLO"
- PRESSO LA STRUTTURA DI "RONCAFORT"
FISSAZIONE DISCIPLINA GENERALE E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE.

Il giorno 07.07.2026 ad ore 18:22 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Zanetti Silvia Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Presidente **ZANETTI SILVIA**

Consigliere e Consiglieri

ATTOLINI RENATA

BAGGIA MONICA

BENETTI ALEX

BERTOLDI SARA

BOSETTI STEFANO

BOZZARELLI ELISABETTA

BRUGNARA MICHELE

CASONATO GIULIA

CEKO KRISTOFOR

CHILA' FILOMENA

DE LEO ANTONIO

DEMARCHI ANDREA

DEMATTE' DANIELE

DI PIPPO ERICO

FERNANDEZ ANDREAS

FILOSI LUCA

FRIZZERA GIANNA

GEAT CLAUDIO

GOIO ILARIA

IORIATTI LORIS

MALAJ SPARTAK

MARGONI MARTINA

MORANDUZZO DEVID

PEDROTTI ALBERTO

RISATTI STEFANO

SEMBENOTTI MARCO

SERRA NICOLA

URBANI GIUSEPPE

VOYAT ALEX

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

BORTOLOTTI GIULIA

DAL RI ALESSANDRO

FIORI FRANCESCA

FRANCESCHINI SILVIA

MASON GIACOMO

SANI ROBERTO

SHERO XHEIK

TARTER ALESSIA

TOMASI RENATO

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Zanetti Silvia.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3582/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di Trento. Esso costituisce un importante supporto educativo alle famiglie in un contesto di crescita e di socializzazione per il bambino oltre che un contesto privilegiato di prevenzione in quanto crea un ambiente favorevole di promozione dell'agio per i piccoli e di sostegno alle capacità genitoriali;

atteso che alla luce delle acquisizioni teoriche consolidate nel corso dei decenni e dello sviluppo dei servizi sociali ed educativi per i bambini, in questi ultimi anni è stata evidenziata l'esistenza di forti nessi tra gli investimenti per l'infanzia e la capacità dei diversi Paesi nel generare sviluppo. Anche secondo le ultime indicazioni dell'Unione Europea, le politiche di conciliazione in generale e l'accesso a servizi per l'infanzia in particolare costituiscono il principale fattore in grado di influenzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia;

preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto, investire sui bambini e sulle loro famiglie in termini di servizi di prevenzione, promozione e tutela rappresenta un obiettivo imprescindibile nell'ambito delle politiche pubbliche;

rilevato che il sistema dei servizi socio educativi del Comune di Trento è ad oggi regolato da una normativa provinciale, la L.P. 12.03.2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19.10.2007 n. 17, dalle relative disposizioni attuative e da una serie di disposizioni dettate dal Comune, *in primis* dal Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia adottato dal Consiglio comunale in data 28.6.2007 con deliberazione n. 70, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare di data 22.11.2016 n. 132;

evidenziato, inoltre, che attualmente tale quadro normativo è integrato dalle linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2277 del 23 dicembre 2021 e dalla deliberazione n. 970 del 4 luglio 2025 "Servizi socio educativi per la prima infanzia e procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti gestori dei servizi. Requisiti strutturali e organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento";

preso atto che, come comunica il competente Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione con nota di data 08.06.2026 prot. n. 240760, ad oggi sono presenti sul territorio comunale 26 nidi d'infanzia (di cui 9 gestiti direttamente e 17 gestiti tramite affidamento a terzi) per un totale di 28 servizi e di complessivi 1.204 posti, di cui:

- 23 servizi a tempo pieno per un numero di posti pari a 1.039;
- 4 servizi a tempo parziale al mattino per un numero di posti pari a 135;
- 1 servizio a tempo parziale al pomeriggio per un numero di posti pari a 30;

precisato che 3 ulteriori posti sono messi a disposizione da parte del Comune di Lavis sulla base di uno specifico protocollo di intesa, per cui l'offerta complessivamente garantita alle famiglie è pari a 1.207 posti;

dato atto che la situazione complessiva delle capienze e dei servizi attualmente disponibili è riportata dettagliatamente nell'allegato 2 "*Riepilogo capienze e servizi al 01.09.2025*" della sopra citata nota di data 08.06.2026 prot. n. 240760, depositata agli atti;

preso atto che attualmente ai nidi d'infanzia si affianca il servizio integrativo Centro per bambini e genitori (gestito in via diretta dall'Amministrazione) che svolge attività di supporto alla genitorialità attraverso l'offerta di una serie di iniziative, percorsi e attività per i bambini con i loro genitori o altri adulti di riferimento;

atteso che il Consiglio comunale con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, effettuata con deliberazione n. 142 del 18 dicembre 2025 e variato con deliberazione del Consiglio comunale del 4 febbraio 2026 n. 16, deliberazione del 15 aprile

2026 n. 34, ha indicato come obiettivo strategico ("Gio1") da conseguire nell'ambito della linea di mandato *"Politiche giovanili - Una città che pensa giovane"* quello di *"Valorizzare i bambini e i giovani per farli diventare protagonisti della nostra città"*;

dato atto che tale obiettivo si inserisce nel quadro dell'Agenda O.N.U. 2030 per lo sviluppo sostenibile - OBIETTIVO 4 "Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti";

dato atto che nel PIAO 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36 del 16 febbraio 2026, è presente l'obiettivo "Garantire la continuità dei servizi di nido d'infanzia di Roncafort e Gardolo";

rilevato che, come comunica il competente Servizio di merito, al 31 luglio 2027, termine dell'anno educativo 2026-2027, è prevista la scadenza di due contratti d'appalto per servizio di nido a tempo pieno come di seguito specificato:

- Nido d'infanzia di Gardolo - capienza 30 bambini;
- Nido d'infanzia di Roncafort - capienza 54 bambini;

preso atto che i nidi in oggetto prevedono nell'attuale gestione l'erogazione del servizio a tempo pieno con orario 7.30 - 17.30, con possibilità di:

- accesso al servizio già a decorrere dalle 7.15 senza costi aggiuntivi per le famiglie che ne facciano richiesta;
- attivazione del servizio di prolungamento orario fino ad un massimo di 2 ore giornaliere (dalle 17.30 alle 19.30), per un totale non superiore alle 11 ore di permanenza dei bambini al nido, qualora richiesto dai genitori di almeno 5 bambini. In questo caso le modalità organizzative ed economiche dell'eventuale prolungamento vanno definite dall'affidatario direttamente con le famiglie utenti in conformità alle condizioni economiche presentate in sede di offerta; le spese di gestione ed erogazione dell'eventuale prolungamento sono a carico dell'affidatario che provvede anche alla riscossione del corrispettivo nell'importo orario definito dall'offerta economica presentata in sede di gara;

rilevato che, come comunica il competente Servizio di merito, il servizio di nido presso la struttura di Roncafort, immobile di proprietà comunale, e il servizio di nido presso la struttura di Gardolo, di disponibilità dell'Amministrazione comunale, garantiscono con i loro 84 posti complessivi una parte dell'offerta complessiva del servizio di nido del Comune di Trento, costituita come già evidenziato da 26 nidi d'infanzia, con un numero complessivo di 1.204 posti offerti alle famiglie sul territorio (ai quali si aggiungono n. 3 posti in convenzione con il Comune di Lavis);

considerato lo scenario complessivo delle strutture disponibili, il Servizio di merito, in funzione del rinnovo degli affidamenti in scadenza ha cercato di analizzare la situazione rispetto ai bisogni ed alle esigenze delle famiglie, sulla base dei dati attualmente disponibili, sulle principali tendenze emerse negli ultimi anni, anche in relazione al sempre maggior bisogno di conciliazione e di flessibilità delle famiglie stesse. In quest'ottica vanno anche inseriti gli ultimi adeguamenti ai "Criteri e modalità di presentazione delle domande, formazione delle graduatorie, assegnazione e accettazione del posto nei nidi d'infanzia comunali", effettuati con deliberazioni della Giunta comunale di data 20.06.2022 n. 138, di data 25.09.2023 n. 269 e con ultima di data 02.09.2024 n. 246;

tenuto conto che, il Servizio di merito ha valutato altresì le modalità di utilizzo delle forme di flessibilità previste nei contratti in essere da parte delle famiglie, nonché gli esiti della rilevazione biennale della soddisfazione dell'utenza;

considerato che il Servizio di merito rileva, altresì, come si stia consolidando una tendenza pressoché costante nel rapporto tra domanda complessiva (iscritti e domanda annuale) e popolazione 0 - 2 anni che, dal 2011 in poi, si è attestata su valori sempre superiori al 40%, e in crescita evidenziando un andamento stabile e progressivamente crescente nel tempo, il che fa presumere come il bisogno di servizio di nido possa mantenersi anche *pro futuro* su livelli non inferiori a tale soglia;

rilevato che ai sensi dell'art. 49, comma 3 lett. g), della L.R. 2/2018 e s.m. è competenza del Consiglio comunale stabilire la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali;

preso atto che alla luce della prossima scadenza dei contratti al 31.07.2027, si rende necessaria una riflessione sull'esigenza di mantenere tali servizi e sulle caratteristiche dei medesimi, oltre che rispetto alla relativa forma gestionale;

rilevato che, alla luce del quadro complessivamente delineato dei servizi disponibili,

degli elementi di tendenza del quadro socio demografico di riferimento e di una serie di approfondimenti effettuati in base all'andamento e alla tipologia della domanda espressa nonché delle caratteristiche strutturali dei singoli edifici, è stata effettuata una valutazione rispetto alla strutturazione dei suddetti servizi in funzione della scadenza dei contratti al 31.07.2027;

in particolare tale valutazione, formulata nel rispetto dei vincoli strutturali fissati dalle disposizioni di attuazione della normativa provinciale ad oggi in vigore e nel pieno rispetto dei principi pedagogico-educativi, declinati dal Progetto pedagogico del Comune di Trento, e da ultimo dalle linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2277 del 23.12.2021, ha portato alla proposta di confermare sia le attuali capienze dei nidi oggetto di rinnovo, che la loro tipologia di servizio a tempo pieno con orario dalle 7:30 alle 17:30 in quanto in grado, così come strutturati, di offrire una adeguata risposta alle richieste dell'utenza compatibilmente ai limiti strutturali e organizzativi;

tenuto conto che, accanto alla strutturazione ordinaria dei servizi di nido in oggetto, il Servizio di merito propone le seguenti forme di flessibilità riferite ordinariamente ai servizi di nido a tempo pieno:

- l'apertura anticipata alle 7.15 senza oneri aggiuntivi per le famiglie. Il Servizio di merito ritiene di mantenere tale strumento il quale, seppur utilizzato solo da una parte dell'utenza, risulta rispondere alle esigenze delle famiglie che ne hanno bisogno, in modo molto flessibile (non è previsto un numero minimo di richieste per tale attivazione) e senza oneri ulteriori a loro carico;
- il prolungamento orario dalle ore 17.30 alle ore 19.30 fino ad un massimo di n. 2 ore giornaliere, dalle 17.30 alle 19.30 (per un totale non superiore alle 11 ore di permanenza al nido di ciascun bambino) qualora richiesto dai genitori di almeno 5 bambini. Nonostante questa opportunità sia stata utilizzata in misura minima nei nidi in cui è stato proposto, il Servizio di merito ritiene comunque di offrire alle famiglie tale strumento per avere a disposizione un'offerta il più possibile ampia, diversificata e flessibile;

considerato che, come già previsto nel vigente contratto per il nido di Roncafort, il Servizio di merito propone di mantenere l'opzione per l'attivazione del servizio di nido estivo (mese di agosto) durante il periodo di chiusura delle strutture. Si fa presente che analoga opzione è stata inserita anche per il nido di Clarina nel contratto di gestione del nido dal 01.09.2025 al 31.08.2032. Tale scelta viene motivata in ragione dell'aumento delle domande registrate negli ultimi anni per questa tipologia di servizio. Nello specifico, per l'anno educativo 2025/2026 sono state raccolte un totale di 197 domande distribuite sulle quattro settimane del mese di agosto;

dato atto che il Servizio di merito ha precisato che la struttura di Roncafort risulta idonea al servizio estivo per i seguenti aspetti:

- una buona capacità ricettiva (la capienza ordinaria 54 bambini a tempo pieno);
- costituisce una struttura autonoma e quindi più facilmente gestibile da parte del soggetto aggiudicatario, rispetto ad un nido inserito in una struttura pluriservizio;
- gode di una ubicazione in una zona facilmente accessibile anche con i vari mezzi di trasporto e che offre, rispetto al nido di Clarina, una risposta anche alla popolazione della zona nord della città;
- la disponibilità di un ampio spazio verde circostante, di idonea ombreggiatura, dotato di diversificate attrezzature per il gioco all'aperto;

rilevato che la proposta di cui sopra prevede, in analogia con il precedente affidamento, l'esercizio dell'opzione tra l'altro nel caso in cui il numero di domande per il nido di Clarina sia tale da superare la capienza di quest'ultimo, qualora l'Amministrazione ritenga di soddisfare tutte le domande pervenute entro i limiti della capienza di entrambi i nidi e in presenza della disponibilità di risorse;

tenuto conto di quanto sopra proposto rispetto al funzionamento ed alle caratteristiche di ciascuno dei due servizi in oggetto, il Servizio di merito precisa quanto segue rispetto alla modalità di gestione dei rispettivi servizi:

- nel caso di affidamento del servizio a terzi, questo viene da sempre effettuato con procedure concorrenziali, tra quelle previste dalla normativa vigente sulla base di capitolati speciali nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito tra l'altro dalle norme provinciali di settore vigenti, dagli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale, dagli standard fissati nella "Carta della qualità del servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento" e in altri documenti-guida di tipo pedagogico educativo, tra cui in primis il Progetto pedagogico dei servizi socio educativi per la prima infanzia ed ora anche le linee

guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2277 del 23.12.2021;

- le esperienze di esternalizzazione ad oggi realizzate e consolidate consentono di esprimere valutazioni positive in relazione alla qualità del servizio erogato con personale specializzato e in spazi adeguatamente strutturati. In tutti i servizi in gestione a terzi il servizio viene erogato e viene costantemente monitorato, anche attraverso gli strumenti definiti nell'ambito del Sistema gestione per la qualità ISO 9001, con riferimento alle previsioni dei rispettivi capitolati speciali di gara ed agli atti di indirizzo contenuti tra l'altro nei documenti sopra citati;

considerato che la qualità del servizio erogato dall'affidatario esterno è peraltro sempre stata garantita, negli affidamenti scorsi, da vari elementi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la previsione di requisiti di partecipazione alla procedura che garantissero professionalità ed esperienza (recente) in servizi analoghi;
- trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa, grande attenzione all'aspetto qualitativo, sia dal punto di vista pedagogico-educativo che gestionale, nell'offerta tecnica, prevedendo in minima parte criteri matematici di attribuzione del punteggio e principalmente criteri discrezionali, in modo da consentire una valutazione approfondita delle capacità gestionali dell'offerente;
- previsione di una soglia di sbarramento nel punteggio offerta tecnica;
- costante monitoraggio del rispetto di quanto previsto in sede di gara nel corso della gestione del contratto (sia con controllo documentale che per mezzo di sopralluoghi, verifiche sul campo e incontri di confronto);
- linee guida comuni tese a garantire un'uniformità di gestione e di livello qualitativo all'utenza tra gestione diretta e indiretta;

atteso che in virtù del D.Lgs. 201/2022 in materia di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" il Servizio di merito ha redatto apposita relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato n. 1 - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.Lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) che, oltre a valutare positivamente le esperienze pregresse di esternalizzazione fino ad oggi realizzate con il modello dell'affidamento a terzi tramite procedura aperta, ha indicato le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelto, confermando tale modalità come funzionale al raggiungimento dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

tenuto conto che il Servizio di merito ha sperimentato, nell'ambito delle procedure di gara espletate dal 2017 al 2025 con cui sono stati affidati 18 nidi d'infanzia, l'utilizzo della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, funzionale alle esigenze dell'Amministrazione e al mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio;

rilevato che, pertanto, il Servizio di merito ritiene di poter confermare anche alla scadenza degli attuali contratti, per i due nidi in oggetto, la forma di gestione dell'appalto. Ciò alla luce di vari elementi enunciati nella relazione sopra citata e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che il Servizio di merito, come da nota sopra citata e da successiva integrazione d.d. 09.06.2026 prot. n. 242120 propone di effettuare una procedura divisa in due lotti come sotto delineata, in conformità alle aree di utenza così come definite dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 214 di data 30.07.2007, n. 142 di data 10.08.2015, n. 244 di data 28.08.2023, n. 269 di data 23.09.2024, n. 248 di data 08.09.2025:

- Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Gardolo";
- Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Roncafort";

atteso che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Servizio di merito propone di individuare la durata di entrambi i contratti in 7 anni, in particolare dal 01.09.2027 al 31.07.2034 (salvo quanto previsto per il nido "Roncafort" che si concluderà il 31.08.2034 in caso di attivazione dell'opzione di nido estivo nel corso dell'ultima annualità).

La scelta di tale durata trova la sua ragion d'essere per i motivi di seguito esposti:

- l'abbattimento del rischio di discontinuità educativa e gestionale connesso a durate inferiori: ciò va a vantaggio innanzitutto dell'utenza grazie alla maggior durata e stabilità nella gestione che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza e garanzia di qualità per la delicatezza delle relazioni, ma anche, come più avanti specificato, per

l'Amministrazione e le imprese;

- la maggior stabilità per le imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- la maggior stabilità per i dipendenti delle imprese che si vedono assicurato per un periodo di anni sufficientemente lungo un preciso impegno occupazionale, senza essere esposti a continui cambi di appalto;
- la razionalizzazione dello sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione per l'istruzione del nuovo iter per la ricerca di un nuovo gestore in termini di tempi e risorse impiegati, a cui deve corrispondere una durata del contratto proporzionata affinché l'attività della struttura dell'Amministrazione possa incentrarsi su percorsi propositivi e di ricerca di qualità piuttosto che su adempimenti procedurali (anche in considerazione dell'intero sistema creato dall'Amministrazione per la gestione dei servizi all'infanzia che prevede molte altre gestioni affidate a terzi che, proprio per questa loro caratteristica, necessitano di specifiche procedure di ricerca del nuovo contraente alla naturale scadenza con conseguente accollo anche del rischio amministrativo);
- il buon esito rispetto all'esperienza su durate analoghe. La durata settennale è stata sperimentata in molti contratti attualmente in essere per i servizi di nido d'infanzia a tempo pieno con ricadute positive rispetto a tutti i punti sopra specificati;

atteso che la proposta di articolazione dei servizi sopra presentata è stata valutata come fattibile anche dal punto di vista delle disponibilità a bilancio per i prossimi anni e tiene conto dell'eventuale previsione di personale di supporto per i bambini con bisogni educativi speciali, oltre che degli oneri fiscali nella loro misura massima del 22%, eventualmente da ridurre in caso di affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi le cui prestazioni godono di un regime IVA agevolato (5%);

tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di confermare la forma di gestione dell'appalto per i due nidi in argomento, per la durata di anni 7, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i seguenti importi:

	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO A BASE DI GARA IVA INCLUSA
nido di Gardolo	euro 3.003.207,90	euro 3.663.913,63
nido di Roncafort	euro 5.035.046,94	euro 6.142.757,27
TOTALE	euro 8.038.254,84	euro 9.806.670,90

atteso che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto tiene conto:

- delle caratteristiche e della strutturazione della tipologia di servizio di nido d'infanzia offerto;
- della piena e costante copertura del numero di posti in ciascun nido;
- degli oneri fiscali nella misura massima del 22%;

dato atto che, rispetto al testo sottoposto all'esame delle Commissioni consiliari competenti, si è reso necessario, per un mero errore materiale, rettificare l'importo a base di gara IVA inclusa" relativo al nido di Gardolo, precedentemente indicato come pari a euro 3.663.913,64;

considerato che il Servizio di merito ha calcolato il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, il quinto dell'importo del contratto e il servizio opzionale di nido estivo per il nido di Roncafort) che è quantificabile in euro 10.195.183,66 (al netto di IVA e altri oneri fiscali o contributi di legge) così suddiviso per i due nidi in oggetto:

VALORE DELL'APPALTO COMPRESIVO DELLE OPZIONI IVA ESCLUSA	
nido di Gardolo	euro 3.603.849,48
nido di Roncafort	euro 6.591.334,18

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione per come sopra indicate perché le stesse garantiscono un servizio pienamente confacente alle necessità dell'Amministrazione, pur nella ricerca del contenimento della spesa;

visti gli artt. 74 e ss. dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale con particolare riguardo agli articoli da 81 a 86 del medesimo Statuto nei quali sono dettate precise regole per la scelta delle modalità organizzative dei servizi pubblici;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per la cultura, il turismo e lo sport e dalla Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza e l'informazione nella seduta congiunta del 22.06.2026;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 28.06.2007 n. 70 e 22.11.2016 n. 132;
- la L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17 e relative disposizioni attuative;
- le linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2277 del 23 dicembre 2021;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 970 del 4 luglio 2025;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
- le note del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione di data 08.06.2026 prot. n. 240760 e di data 09.06.2026 prot. n. 242120;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio

comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, la Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare la disciplina generale dei due nidi d'infanzia:
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Gardolo"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Roncafort"per come proposta dal Servizio Servizi all'infanzia e istruzione e come riportata in premessa;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 7 anni educativi;
3. di approvare l'Allegato n. 1 "Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.Lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)" che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per due lotti e che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara in particolare alla redazione e approvazione dei Capitolati e relativi allegati oltre che del disciplinare di gara;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Silvia Zanetti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).